



## INFORMAZIONE AZIENDALE A CURA DI **UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI**

*Lo scopo è di rafforzare il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*

# Agroindustria, così cambiano gli aiuti dei contratti di sviluppo

Il Mise con Decreto 2 agosto 2017 (Gu n. 239 del 12.10.2017) ha istituito il regime di aiuti dei "Contratti di sviluppo agroindustriale" al fine di rafforzare il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli modificando il decreto del 9 dicembre 2014.

Si tratta di agevolazioni destinate alle imprese di qualsiasi dimensione per la realizzazione di progetti di investimento rientranti nelle seguenti tipologie:

1. creazione di una nuova unità produttiva;
1. ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
2. riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione al fine dell'ottenimento di prodotti non fabbricati in precedenza;
3. ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di uno nuovo o migliorando quello esistente.

Ciascun progetto di investimento deve essere conforme alla legislazione nazionale e dell'Ue in materia di tutela ambientale. Nel caso di investimenti che necessitano di una valutazione dell'impatto ambientale, le agevolazioni sono concesse solo se il progetto è stato sottoposto a quest'ultima ed ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

Altra condizione necessaria per l'accesso alle agevolazioni è altresì il rispetto dei requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle regioni nelle quali sono realizzati i progetti di investimento. A tal fine, Invitalia richiede un parere alla Regione circa la compatibilità dei progetti con il Programma di Sviluppo Rurale.

Le imprese di grandi dimensioni devono descrivere nella domanda i progetti alternativi realizzabili in assenza di age-

volazioni al fine di dimostrare che l'aiuto produce un effetto di incentivazione.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili. Le spese ammissibili riguardano:

1. suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
2. opere murarie e assimilate, nel limite del 40 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
3. infrastrutture specifiche aziendali;
4. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato;
5. l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
6. consulenze connesse al progetto d'investimento, nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile del progetto d'investimento.

Le agevolazioni, concesse nella forma di finanziamento agevolato e/o contributo in conto impianti, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ad eccezio-

ne di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime.

Nel caso in cui i costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro o l'importo dell'aiuto sia superiore a 12 milioni di euro, la determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Le disposizioni sopra descritte sono applicabili fino al 31 dicembre 2020 (fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea) ed anche alle domande di agevolazioni presentate prima del 12 ottobre 2017 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Il suddetto Decreto integra, altresì, anche quanto stabilito relativamente ai programmi di sviluppo industriali e turistici ed ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. In riferimento ai primi, le imprese di grandi dimensioni possono realizzare progetti di investimento quali "l'ampliamento della capacità produttiva esistente" e "la ristrutturazione di unità produttiva esistente" solo previa notifica dell'aiuto ad hoc e successiva approvazione da parte della Commissione Europea.

Per quanto riguarda i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, il Mise stabilisce che la maggiorazione pari a 15 punti percentuali può essere riconosciuta solo se il progetto prevede la collaborazione effettiva:

- tra imprese di cui almeno una è una Pmi e non prevede che una singola azienda sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili;
- tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.



